

## CIRCOLARE 22 - 2021

DESTINATARIO			
A	Titolare dell'attività – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		

  

MITTENTE			
DA	TecnoAdda s.a.s.	Email	<a href="mailto:info@tecnoadda.com">info@tecnoadda.com</a>
Tel.	0341 281459	LinkedIn	<a href="#">TecnoAdda   Ingegneria e consulenza</a>
Data	23 novembre 2021	Sito Internet	<a href="http://www.tecnoadda.com">www.tecnoadda.com</a>

### OGGETTO: Modifiche al Decreto Legge Green Pass in ambito lavorativo

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20/11/2021 la Legge n.165 del 19 novembre 2021 di conversione del Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”.

Con la conversione in legge del Decreto che ha **introdotto l'obbligo di impiego delle certificazioni verdi** COVID-19, i cosiddetti “**Green Pass**”, anche **in ambito lavorativo del settore pubblico e privato** sono state apportate alcune modifiche; riportiamo di seguito le principali:

- ✓ Al fine di **semplificare e razionalizzare le verifiche di controllo** delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro (secondo la procedura stabilita da ogni Azienda), viene concesso che **i lavoratori possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, saranno esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.**
- ✓ Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati **la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa** non dà luogo alle sanzioni previste in caso di mancato controllo da parte dei datori di lavoro o per accesso senza Green Pass valido per i lavoratori. Nel caso la Certificazione Verde COVID-19 perda validità durante l'orario lavorativo, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
- ✓ Nel campo di applicazione viene chiarito che: l'obbligo di possedere ed esibire le certificazioni verdi COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro si applica “a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, **anche in qualità di discenti**, o di volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni”.

È quindi stato esplicitato che anche i **partecipanti ai corsi di formazione** devono essere in possesso di Green Pass valido.

- ✓ È definito che per i **lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto del possesso di Green Pass** valido per l'accesso ai luoghi di lavoro, **competete all'utilizzatore**; rimane onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza del predetto obbligo.

Restano invariate le altre disposizioni di cui al D.L.127/2021 (rif. ns. Circolare 16/2021\*).

Le disposizioni così modificate durante la conversione in legge sono entrate in vigore il **21/11/2021** e si applicheranno **fino al 31/12/2021** ovvero fino al **termine** ad oggi previsto per lo **stato d'emergenza sanitaria**.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

TecnoAdda s.a.s.

*\*L'archivio delle nostre circolari è disponibile sul sito internet [www.tecnoadda.com](http://www.tecnoadda.com)*